



# COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

**ORIGINALE**

## **ORDINANZA N. 3 DEL 27-04-2020**

**Ufficio: POLIZIA-MESSI - COMMERCIO**

**Oggetto: Emergenza COVID 19 - Anticipazione del mercato settimanale alla giornata del 30 aprile 2020.**

### **IL COMANDANTE**

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n.19

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in particolare:

- 1° aprile 2020;
- 10 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Veneto n.40 e n. 42 rispettivamente del 13 e 24 aprile 2020

VISTA la richiesta da parte degli esercenti del settore alimentare che abitualmente frequentano il mercato settimanale;

RITENUTO necessario da parte dei cittadini del comune di Stienta a provvedere all'approvvigionamento di beni di prima necessità del settore alimentare, al fine di limitare gli spostamenti presso i comuni limitrofi;

PRESO ATTO che è volontà dell'Amministrazione Comunale, consentire lo svolgersi del mercato settimanale in conformità del piano adottato con Decreto Sindacale n.19 del 15/04/2020;

ACCERTATA la necessità, di adottare opportuni provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione, anche mente dell'art. 3/53° Bis del Cds, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione

VISTI, in punto di diritto  
- Gli artt. 5 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 aggiornato con D.Lgs. n.360 del 10.09.1993 (di seguito per brevità denominato C.d.s.);  
- Il § 4.3. della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000;  
- il D. M. 05/11/2001 N. 6792;  
- il D.M. 22/04/2004. di modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792.  
- L'art. 107 del T.U.E.L. (rectius D.Lvo 267/00 e successive modificazioni); ed il relativo orientamento Ministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 16742 del 22-02-2010), e della giurisprudenza amministrativa (ex plurimis Tar Veneto Sez. I sentenza n. 2462/02 del 22 maggio 2002);

**ORDINA**

1. Il mercato settimanale del venerdì, esclusivamente per il settore alimentare che cade nella giornata festiva del 1° maggio, **viene anticipato a giovedì 30 aprile dalle ore 7.00 alle ore 14.00, nel rispetto delle misure adottate con il Decreto Sindacale n.19 del 15/04/2020.**
2. Modifica temporanea alla circolazione stradale relativi alla manifestazione *de quo*, e comunque sino a termine manifestazione come da prospetto sotto-riportato.

#### PIAZZA S. STEFANO:

- limitatamente al tratto compreso tra l'intersezione con via Maffei e l'intersezione con via Roma, nella stessa direzione di marcia:
  - **divieto di sosta con rimozione** (fig. II 74 art.120 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., art. 120/1° lett. a dello stesso) dalle ore 6.30 alle ore 14.30 del 30/04/2020;
  - **divieto di transito a tutti i veicoli** (di cui alla fig. II 46 dell'allegato al Titolo II del D.P.R. 598/92 art. 116 dello stesso) dalle ore 7.00 alle ore 14.00 del 30/04/2020.
- Nel rimanente tratto di piazza S.Stefano, **istituzione del doppio senso di circolazione** (fig.II 26 art.96 del CdS) dalle ore 7.00 alle ore 14.00 del 30/04/2020.

E'consentito in deroga alla presente, il transito oltre ai veicoli adibiti a servizi di emergenza, ai veicolo dell'organizzazione.

L'area interdetta alla circolazione potrà essere fisicamente inibita con posizionamento agli sbocchi di barriere di cui alla Figura II 392 dell'Allegato al Titolo II del D.P.R. 495/92 ( Art. 32 dello stesso), raccordate tra di loro con nastro segnaletico. Revoca ogni altro provvedimento in contrasto con la presente ordinanza; manda agli Agenti del traffico, di attuare tutti quelle modifiche all'ordinaria viabilità che si rendessero necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, anche nelle forme di cui all'art. 43 del D.Lvo 285/92 ed artt. 181/182 del D.P.R. 495/92.  
- A termini dell'art.14 C.d.S., comma 1, lett. c) manda all' Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione del presente provvedimento, e per posizionamento di regolare segnaletica, di cui al seguente prospetto:

- Piazza S. Stefano intersezione con vie Maffei e Marconi: barriere con segnalazione di cui alla Figura II 392 dell'Allegato al Titolo II del D.P.R. 495/92 ( Art. 32 dello stesso), raccordate tra di loro con nastro segnaletico e segnaletica "direzioni consentite destra e sinistra" (fig.II 81/b art.122).

#### Gravami

(art. 3/4° della legge 241/90 e successive modificazioni):

Avverte che contro il presente atto è esperibile:  
- ricorso al T.A.R. del Veneto a termini degli artt. 40 e ss del C.p.a., introdotto con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.  
- in alternativa, combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.  
Contro l'apposizione della segnaletica:

- è esperibile ricorso amministrativo al Ministero dei Lavori Pubblici nei modi e nei termini di cui all'art. 37/3° Cds, art. 74 Reg. Cds, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dal Comando di Polizia Locale

IL COMANDANTE  
Dott.ssa Monica Montanari



# COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-05-2020 al 19-05-2020

Lì 04-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE